



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 63  
del 17 FEB. 2010

**OGGETTO : : Appello al Tribunale avverso sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. 1/2010 – sanzione amministrativa F**

**A**

L'anno duemila dieci il giorno ottobre alle ore 14,15  
del mese di febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello Di Pasquale

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti	si	
2) dr. Giancarlo Migliorisi		si
3) geom. Francesco Barone	si	
4) sig.ra Maria Malfa	si	
5) rag. Michele Tasca	si	
6) dr. Salvatore Roccaro	si	
7) sig. Biagio Calvo		si
8) dr. Giovanni Cosentini	si	
9) sig.ra Elisabetta Marino	si	
10) ing. Salvatore Giaquinta	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Buscemi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta, di pari oggetto n. 11558 Sett. 1 del 2-2-10;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del servizio;
- per la regolarità contabile dal responsabile del servizio di ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità del segretario generale del comune

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12, primo e secondo comma, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge con voti unanimi e palesi

## **DELIBERA**

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

### **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

All.: rendege e ricono si fissa gosto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
19 FEB. 2010 fino al 05 MAR. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

19 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- ( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 FEB. 2010 al 05 MAR. 2010 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 FEB. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 19 FEB. 2010 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.


Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia confeziona

19 FEB. 2010

Ragusa, II



IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Lumera

Nº 63 del 17-02-2010



## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI - AVVOCATURA

Prot n. 11578 /Sett. VI del 8-2-10

### Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

**OGGETTO:** Il sottoscritto avv Angelo Frediani, Dirigente del Settore VI Avvocatura, sottopone all'esame della Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

**OGGETTO : : Appello al Tribunale avverso sentenza  
Giudice di Pace di Ragusa n. 2010 – sanzione  
amministrativa F A**

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con verbale di accertamento n. del 2004 agenti della Polizia Municipale hanno rilevato a carico del sig. F A , legale rappresentante della I snc con sede in Vittoria, lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in un esercizio pubblico all'insegna K in cda Branco Piccolo ,territorio di Ragusa in assenza di autorizzazione commerciale.

Con scritto difensivo del 2004 l'inculpato ha rilevato che l'esercizio era stato regolarmente autorizzato in capo al suo dante causa e che era in corso procedura per la voltura della titolarità della azienda.

Con tale scritto l'inculpato ha anche richiesto di essere sentito personalmente , ma ad una prima convocazione non si è presentato adducendo delle giustificazioni sommarie , mentre il secondo avviso per una successiva convocazione è stato restituito dall'ufficio postale per compiuta giacenza.

Non ritenendo soddisfacenti gli scritti difensivi il dirigente del settore avvocatura

emetteva a carico del sig. F ... la ordinanza n. 3/2005 per € 2065,83 oltre spese per la infrazione di cui sopra.

Avverso tale ingiunzione il sig. F ... ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Ragusa sostenendo quanto segue :

1 ) l'ordinanza sarebbe tardiva per violazione dell'art. 2 della legge 241/1990 perchè emessa ben oltre il termine di giorni trenta dalla presentazione degli scritti difensivi ;

2 ) nel merito la violazione contestata sarebbe insussistente in quanto la società da lui rappresentata era subentrata ad altro soggetto in possesso di regolare autorizzazione ed i trasferimento della titolarità dell'esercizio comporterebbe automaticamente il trasferimento dell'autorizzazione.

A tali rilievi il Comune ribatteva che il procedimento previsto dalla legge 689/1981 è un procedimento tipizzato disciplinato minuziosamente dalla normativa specifica ed ad esso non si applicano le norme generali contenute nella legge 241/1990 , anche relative ai termini di adozione degli atti. Precisava ,inoltre , suffragando il proprio assunto con copiosa giurisprudenza che , comunque, il trasferimento della titolarità dell'esercizio deve essere comunicato al Comune e che nella fase intermedia nessuna attività può essere svolta in quanto il Comune deve verificare il possesso dei requisiti di legge in capo al subentrante. Nel caso in ispecie il sig. F ..., pur essendo subentrato da tempo nella gestione dell'esercizio a precedente titolare non si era curato di effettuare la dovuta comunicazione all'ufficio sviluppo economico ,provvedendovi soltanto dopo l'accertamento .

Inspiegabilmente con sentenza n. ... del 19 gennaio 2010 il Giudice di Pace di Ragusa dr. Ugo La China , senza entrare nel merito della vicenda , ha annullato la ordinanza impugnata perchè il ricorrente non era stato sentito in sede amministrativa a seguito del reclamo all'ufficio.

Tale sentenza non solo è ingiusta ed erronea ma è anche incredibile perchè fornisce una falsa rappresentazione dei fatti processuali in quanto nella esposizione in fatto sostiene che il ricorrente ha proposto uno specifico motivo di impugnazione relativo alla "mancata comunicazione del giorno fissato per l'audizione alla parte interessata"

Dalla semplice lettura del ricorso,invece, risulta che i motivi di impugnazione sono solo due : 1) violazione di legge per mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 2 della legge 241/1990; 2) Insussistenza del comportamento sanzionato . Ne consegue che il terzo motivo riguardante una supposta mancata convocazione esiste solo nella fantasia del decidente e non negli atti.

In materia di procedimento speciale ex lege 689/1981 è ius receptum che il principio

della domanda comporta che la cognizione giudiziale sia circoscritta soltanto ai profili dedotti nella opposizione per cui non è possibile che il giudice proceda all'annullamento del provvedimento sanzionatorio per motivi diversi da quelli oggetto della opposizione ( ex multis Cassazione 30 marzo 1992 n. 3883 ; Cass. SS.UU. n. 20934 del 30/9/2009 ).

Oltretutto nel caso in ispecie . è bene chiarire che il ricorrente era stato regolarmente convocato e che la riunione venne da lui disertata; essa venne ,poi, riconvocata su sua richiesta e il plico postale non venne da lui ritirato ; le ragioni della mancata audizione risultano chiaramente dal testo dell'ordinanza per cui la mancata audizione non è dovuta a colpa dell'ufficio ma a fatto intenzionale del ricorrente e ,pertanto a lui attribuibile .

E' sconcertante che il giudice di pace dr. Ugo La china non abbia tenuto conto di ciò ; perciò è necessario e doveroso proporre appello avanti il Tribunale , che si avvale di Magistrati di carriera , in modo che una più attenta e completa disamina della vicenda possa far giustizia imparziale e corretta sulla materia in contestazione .

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91;  
A voti unanimi resi nelle forme di legge ;

## **D E L I B E R A**


1 ) Autorizzare il Sindaco pro tempore a proporre appello avanti il Tribunale di Ragusa avverso la sentenza del giudice di pace di Ragusa dr. Ugo La China n. ?del 2010 con la quale è stata annullata la ordinanza-ingiunzione n. /2005 su ricorso del sig. F  
A

3 )Affidare la difesa degli interessi dell'ente all'avv. Angelo Frediani.

4) Dare atto che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa.

Ai sensi ed agli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,



Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.  
Va imputata al cap.

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità

Ragusa

15.02.2020

Il Segretario generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario



Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte integrante:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del  
Procedimento



Il Capo Settore

L' Assessore al Contenzioso

